Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

Memoria Terna S.p.A in merito agli schemi di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (Atto n. 324) e di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332).

Terna S.p.A. desidera innanzitutto ringraziare le Commissioni Ambiente ed Attività Produttive della Camera dei Deputati per il coinvolgimento sull'esame dei provvedimenti legislativi in oggetto.

La presente memoria intende offrire il contributo di Terna, basato sull'esperienza operativa nelle attività di pianificazione e di sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione nazionale, con l'obiettivo di garantire la massima efficacia delle disposizioni normative in esame.

Atto 324- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652_Direttiva RED III.

In qualità di Gestore della Rete di trasmissione nazionale, Terna condivide l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo ed è allineata, nell'elaborazione degli scenari per la pianificazione e lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, all'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 fissato al 39,4 % nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, in linea con l'aggiornamento del PNIEC italiano.

Terna accoglie con grande favore il recepimento nel quadro nazionale della Direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III) che introduce principi e indicazioni molto importanti in particolare per quanto concerne la necessità di **semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi** per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per lo sviluppo delle infrastrutture di rete. **Tali semplificazioni sono un prerequisito fondamentale per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e per garantire la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale.**

Alla luce delle indicazioni della Direttiva RED III e dell'esperienza maturata da Terna nella gestione, realizzazione e posa delle infrastrutture elettriche strategiche per il sistema paese, Terna desidera evidenziare, ai fini della predisposizione del parere delle Commissioni, un aspetto molto importante che, se non adeguatamente considerato nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva RED III ovvero nella modifica del D.lgs 190/2024 (TU FER) oggetto dell'AG 332, potrebbe limitare l'efficacia delle semplificazioni attese per il sistema elettrico nel suo complesso.
Attualmente, la normativa di favore che consente di snellire i procedimenti autorizzativi nelle zone di accelerazione con riferimento all'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche (stabilita all'articolo 12, comma 10 del D.lgs 190/2024) ha un limite applicativo importante in quanto vale unicamente per le opere ubicate interamente nelle zone di accelerazione non tenendo in considerazione le diversità tecniche tra un impianto di produzione e le opere di connessione alla rete comprese le infrastrutture di sviluppo della rete elettrica nazionale.

Gli impianti, infatti, sono opere puntuali che interessano porzioni di territorio limitate e ben circoscritte; al contrario le linee di connessione alla rete e le infrastrutture della rete elettrica nazionale sono opere lineari lunghe anche decine di chilometri, per cui, di norma, le stesse sono ubicate solo parzialmente all'interno delle zone di accelerazione.

Molto spesso, infatti, le iniziative di produzione FER sono collocate in zone non servite da asset della rete elettrica di trasmissione nazionale e necessitano perciò di collegamenti lineari con sviluppo chilometrico significativo o di stazioni di connessione poste in diretta prossimità della rete esistente.

Tale circostanza renderebbe perciò poco probabile la coesistenza nella stessa zona di accelerazione di tutte le opere necessarie a connettere l'impianto.

Per garantire la piena attuazione dello spirito della Direttiva RED III e superare la criticità descritta, Terna auspica che, nell'ambito dello schema di recepimento della Direttiva stessa, si preveda l'estensione delle suddette semplificazioni normative anche alle infrastrutture di connessione, ivi compresi gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale funzionali a integrare nel sistema elettrico l'energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili o da accumuli, che, anche solo parzialmente, ricadono nelle zone di accelerazione. Tali semplificazioni dovrebbero essere mirate a prevedere:

- il parere paesaggistico non vincolante, consentendo all'amministrazione procedente di concludere il procedimento autorizzativo anche in caso di inerzia nel rilascio del parere entro i termini di legge da parte degli organi competenti;

- la non applicazione delle procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il Codice dell'Ambiente), a condizione che il progetto dell'opera elettrica contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri e marine (articolo 12, commi 5 e 6, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190).

Questo secondo punto, che riguarda l'esenzione dalle valutazioni ambientali, rappresenta una semplificazione decisiva e non più procrastinabile per accelerare lo sviluppo di molti progetti infrastrutturali essenziali per l'evoluzione del sistema elettrico nazionale, atteso che la procedura di compatibilità ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA) è, come noto, una delle fasi più significative in termini di tempistiche e complessità nell'ambito dell'iter autorizzativo di un'opera elettrica.

La proposta sopra descritta appare coerente con il recepimento degli obiettivi contenuti nella Direttiva RED III che, in particolare all'art. 15 sexies, richiede agli Stati membri di designare "zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico [.....]" riconoscendo quindi l'esigenza di un approccio coordinato che estenda le semplificazioni non solo agli impianti ma anche alle necessarie infrastrutture di connessione e ai progetti di sviluppo della rete elettrica, pur se localizzate in aree diverse.

A tale riguardo si ricorda che il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 aveva già introdotto alcune misure temporanee e mirate all'esenzione dalle procedure di valutazione ambientale che sono state implementate a livello nazionale fino al 30 giugno 2025 per effetto della proroga contenuta nel Regolamento (UE) 2024/223. La normativa italiana aveva infatti attuato quanto previsto nel suddetto regolamento (con l'articolo 47, comma 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), **stabilendo l'esenzione dalle procedure di Valutazione Ambientale** per determinate categorie di progetti di energia rinnovabile, **tra cui le infrastrutture elettriche di connessione e le opere di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie ad integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica**.

Data l'assenza di ulteriori proroghe del sopra menzionato regolamento europeo oltre il 30 giugno 2025, appare pertanto molto urgente procedere con i sopra menzionati interventi di semplificazione previsti dalla Direttiva RED III anche al fine di dare continuità all'esenzione dalle procedure di valutazione ambientale per accelerare, a livello nazionale, i procedimenti autorizzativi sia degli impianti rinnovabili, degli stoccaggi e delle relative opere connesse, nonché di tutte le opere di adeguamento, potenziamento e sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie per garantire l'immissione in rete dell'energia prodotta da tali impianti.

Atto 332- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili_Testo Unico FER

Terna S.p.A. accoglie con favore lo Schema di decreto legislativo AG 332, il quale introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (c.d. TU FER) introducendo elementi di chiarezza e certezza procedurale che sono essenziali per accelerare gli investimenti nel settore quali ad esempio: l'estensione dell'ambito di applicazione del TU FER agli impianti di accumulo (art. 1); il rafforzamento della certezza procedurale riguardo al principio di interesse pubblico prevalente dei progetti localizzati in aree idonee e zone di accelerazione (art.2).

Pur riconoscendo gli elementi positivi sopra menzionati, Terna ritiene che l'AG 332, in quanto intervento correttivo e integrativo al D.lgs 190/2024 debba essere letto e applicato in stretto coordinamento con i principi generali di accelerazione e semplificazione stabiliti nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva RED III (AG 324).

In particolare, appare importante garantire una coerenza di sistema intervenendo, come proposto con riferimento all'AG 324 per:

- chiarire l'applicazione delle semplificazioni autorizzative previste dall'articolo 12, comma 10 del Dlgs 190/2024 anche alle opere e alle infrastrutture di rete *parzialmente* ricadenti in zone di accelerazione/aree idonee;
- rendere strutturale l'inapplicabilità delle procedure di valutazione ambientale (VIA e screening) per le infrastrutture di connessione , ivi compresi gli interventi di sviluppo e potenziamento della

rete di trasmissione nazionale funzionali al collegamento di impianti da fonti rinnovabili o da accumuli, a condizione che il progetto dell'opera contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri e marine.

Si segnala, tuttavia, una criticità nel percorso autorizzativo delineato con il presente schema correttivo al TU FER, rappresentato dall'aver inserito nei nuovi commi 10 bis degli articoli 8 e 9 del D.lgs 190/24 un termine particolarmente stringente entro il quale dare esecuzione agli eventuali decreti di esproprio e/o asservimento coattivo necessari, in ambito di procedura abilitativa semplificata (PAS) o in ambito di autorizzazione unica, per acquisire la disponibilità delle aree ospitanti le opere di connessione degli impianti FER alla rete elettrica di distribuzione o trasmissione. La modifica introdotta concentra, di fatto, in appena 12 mesi dal perfezionamento del titolo autorizzativo, l'obbligo di espletare tutti i seguenti passaggi:

(i) definire il contratto di connessione tra produttore e gestore di rete;
(ii) ottenere la voltura amministrativa del titolo autorizzativo per la quota parte relativa alle opere di connessione, comprensiva della delega ad esercitare i poteri espropriativi. Ciò in quanto la realizzazione delle opere di connessione è rimessa ai gestori di rete;
(iii) adottare i successivi decreti di esproprio che potrebbero riguardare anche un numero elevato di proprietari, trattandosi di opere di connessione alla rete elettrica lunghe anche molti chilometri;
(iv) ed infine darne esecuzione attraverso il verbale di immissione in possesso.

I sopra menzionati passaggi richiedono tempi lunghi, che non sono compatibili con il termine di un anno indicato nei citati nuovi commi 10-bis degli articoli 8 e 9:

- *"Ove occorra attivare le procedure espropriative ai sensi del comma 2, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.";*
- *"Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dall'adozione della determinazione di cui al comma 10".*

Si evidenzia che i decreti di esproprio per le opere di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale possono oggi essere adottati, ai sensi del D.P.R. 327/01, entro cinque anni dall'ottenimento del relativo titolo autorizzativo, prorogabili di ulteriori quattro anni, ed essere posti in esecuzione nei successivi due anni dall'adozione del decreto.

Si suggerisce, pertanto, di valutare un'estensione del termine per l'esecuzione dei decreti di esproprio indicato nei proposti nuovi commi 10-bis degli articoli 8 e 9 portandolo ad almeno due anni, eventualmente prorogabili, tenuto conto della complessità delle procedure descritte nella fase post autorizzazione.

Infine, si coglie l'occasione per rimarcare altresì che, con riferimento alla procedura di PAS e sempre avendo riguardo al procedimento che dovrebbe portare all'espropriazione/asservimento coattivo delle aree interessate dalle opere di connessione alla rete elettrica, l'attuale TU FER non delinea con precisione quale dovrà essere la procedura seguita dal produttore per addivenire ad un

provvedimento con cui sia disposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi, requisiti necessari per poter procedere con la successiva esecuzione di un decreto di esproprio. Si potrebbe ad esempio ben precisare che l'ente che gestisce la procedura autorizzativa (il Comune) dovrà attivare una conferenza di servizi per gestire tutti i passaggi previsti dal D.P.R. 327/2001, al fine di addivenire all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Al fine di dare maggiore certezza procedurale alla disciplina delle opere connesse, si ritiene utile cogliere l'occasione offerta dallo schema di decreto correttivo per introdurre alcune precisazioni nel D.lgs 190/2024.

Con riferimento all'articolo 8 del D.lgs 190/2024 che al comma 4 prevede che: *"Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:*
[…].
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete" si rileva la necessità di chiarire che il progetto deve essere corredato da "elaborati tecnici *completi* per la connessione *approvati dal gestore della rete o dallo stesso predisposti*". Tale integrazione è finalizzata ad evitare che i proponenti, in sede di presentazione dell'istanza di PAS, alleghino documentazione non sufficiente ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo comprensivo delle opere complete per la connessione alla rete elettrica derivanti dal parere di rispondenza rilasciato dal gestore.

Infatti, laddove il titolo abilitativo contempli progetti non completi e non conformi a quanto approvato dal gestore di rete si determinerebbero concrete difficoltà e ritardi nel perfezionamento della voltura del titolo autorizzativo (limitatamente alla parte inerente alle opere della rete elettrica di trasmissione nazionale) necessario al completamento della procedura di connessione.

Inoltre, con riferimento all'articolo 4 dello Schema di decreto legislativo correttivo si osserva che, preso atto che la formulazione del nuovo articolo 5 contempla espressamente i soggetti proponenti e le amministrazioni interessate tra i destinatari dell'utilizzo della piattaforma SUER, si auspica l'inserimento anche del Gestore della rete tra i destinatari con profili di accesso di più ampia consultazione. Sarebbe infatti di concreta utilità per il Gestore di rete poter verificare lo stato di avanzamento degli iter autorizzativi al fine di potersi coordinare con le procedure di connessione.